

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - Roma - Sezione Seconda Bis - Sentenza del 13 maggio 2016, n. 5729.

Il Segretario comunale, che riceve gli atti delle candidature, è l'organo di filtro e di trasmissione della documentazione alla Commissione elettorale ed è tenuto a curare la regolarità degli atti. Non spettano al Segretario altri ulteriori compiti; la Commissione elettorale poi, verifica le candidature ed il numero delle firme dei sottoscrittori, non essendo neanche tenuta a sanare le eventuali precedenti omissioni.

Omissis

In particolare :

- a). il Segretario generale ha operato nel pieno rispetto della normativa in materia;
- b). la normativa di cui al D.P.R. n. 570 del 1960 onera il funzionario ricevente dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, e, nel caso del Segretario comunale o suo sostituto, dell'accettazione degli atti di presentazione della lista, del rilascio di una ricevuta (con giorno ed ora) e dell'invio degli stessi alla Commissione (o Sottocommissione) elettorale circondariale; questa, poi, verifica le candidature ed il numero delle firme dei sottoscrittori, ma non è tenuta a sanare le eventuali precedenti omissioni;
- c). il controllo circa l'unicità/continuità dell'atto di presentazione, quando esso si compone di un atto base con l'epigrafe completa ed atti aggiunti senza epigrafe, contenenti le firme dei sottoscrittori, non è un compito della Commissione e/o Sottocommissione circondariale, che dà per assodato e valido quanto fatto dal funzionario ricevente e dovendo verificare solo "il numero delle candidature autenticate";
- d). nel caso del funzionario comunale, ricevente gli atti, questi è l'organo di filtro e di trasmissione della documentazione alla Commissione elettorale, curando la regolarità degli atti. Non spettano altri ulteriori compiti;
- e). anche nel provvedimento di riesame, datato 10.5.2016, la Commissione espressamente motiva nel senso che "l'attività collaborativa del Segretario generale e dei dipendenti uffici non esonera i presentatori della lista dall'obbligo di produrre la stessa completa in ogni sua parte";
- f). in ultimo, non è condivisibile neanche l'argomentazione in base alla quale il Segretario avrebbe dovuto convocare i delegati della lista ed ammettere il documento mancante, anche per il principio del soccorso istruttorio.

Secondo il costante e condiviso insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S., V, 22 gennaio 2014, n. 282; idem 6 maggio 2014, n. 2329):

- le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare unicamente che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180 giorno fissato per la presentazione delle candidature;
- le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione;
- sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di

quest'ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all'interno della autenticazione), infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione.

- g). il Collegio ritiene impossibile operare il soccorso istruttorio, da parte degli uffici elettorali, nella speciale materia elettorale, in particolare quando viene sollecitato l'esercizio del potere di autotutela, che presuppone una illegittimità commessa dall'Ufficio elettorale. Nel caso di specie sono stati i privati a dare corso ad una causa di invalidità;
- h). dunque, il citato art. 33 si applica - soltanto - nei casi di irregolarità formali e non è estendibile al caso di specie, in cui manca un documento ritenuto necessario.

Omissis